

## CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DEL TRIBUNALE DI PESCARA

Estratto del verbale emesso nella seduta del 02 novembre 2023

### 8) RICHIESTA PARERE AVV. \* (RELATORI CORCIONE, DE ROSA, DI GIULIO, GALLO)

Il Consiglio,

- letta la richiesta di parere formulata dall'avv. \* con studio in \*, la quale ha domandato delucidazioni in materia di incompatibilità nell'assumere incarichi nei confronti di ex clienti dell'avvocato o di avvocati avente proprio domicilio professionale nel medesimo studio. In particolare, l'Avv. \* ha richiesto, in primo luogo, chiarimenti in ordine all'eventuale incompatibilità *"dell'incarico di difensore di parte convenuta in giudizio a settembre 2023 da attori che, nell'anno 2019, siano stati patrocinati da altro avvocato presente nel medesimo studio per il deposito di denuncia-querela per la quale poi non vi sia stato alcun procedimento penale e non sia stata svolta nessun'altra attività oltre quella di redazione della denuncia a liquidazione del compenso del difensore d'ufficio"*. Successivamente, ha richiesto se l'avvocato che ha fornito il preventivo per una mediazione in favore di un condominio, senza che sia stato poi conferito l'incarico, possa poi assumere la difesa dell'amministratore, chiamato in garanzia dal condominio, nel successivo giudizio ovvero incorra in una delle situazioni di incompatibilità rilevanti e/o di conflitto di interessi;
- udita la relazione dei Consiglieri De Rosa, Gallo e Di Giulio;
- ritenuto che la richiesta di parere ha, tuttavia, portata generale, osserva quanto segue.

In merito al primo quesito formulato, appare utile richiamare l'art. 24 del codice deontologico il quale prevede che: *"L'avvocato deve astenersi dal prestare attività professionale quando questa possa determinare un conflitto con gli interessi della parte assistita e del cliente o interferire con lo svolgimento di altro incarico anche non professionale"*, mentre, al successivo comma 5, precisa che: *"Il dovere di astensione sussiste anche se le parti aventi interessi confliggenti si rivolgano ad avvocati che siano partecipi di una stessa società di avvocati o associazione professionale o che esercitino negli stessi locali e collaborino professionalmente in maniera non occasionale"*.

Ciò posto, va ulteriormente rilevato che l'art. 68, comma 1, del codice deontologico dispone che: *"L'avvocato può assumere un incarico professionale contro una parte già assistita solo quando sia trascorso almeno un biennio dalla cessazione del rapporto professionale"*; ulteriormente specificando, al comma 3, che: *"In ogni caso, è fatto divieto all'avvocato di utilizzare notizie acquisite in ragione del rapporto già esaurito"*.

Sulla scorta di quanto sopra, l'avvocato potrà assumere l'incarico se la prestazione resa dal collega di studio, afferente l'assistenza per il deposito della denuncia-querela, non sia idonea a porsi, anche potenzialmente, in conflitto di interessi con quella sottoposta all'avvocato interessato dalla parte convenuta e, in ogni caso, qualora la prestazione svolta dal collega di studio sia stata conclusa da almeno un biennio.

2. Con riguardo, invece, alla successiva richiesta di parere, posto il richiamo alla disciplina dettata dal Codice Deontologico in materia di conflitto di interessi, appaiono necessarie alcune precisazioni.

Innanzitutto, l'art. 27 del Codice Deontologico pone l'obbligo in capo all'Avvocato di informare il cliente e la parte assistita sulla prevedibile durata del processo e sugli oneri ipotizzabili, comunicando per iscritto il costo della prestazione.

Ebbene, la richiesta avanzata richiede di valutare se l'Avvocato, prima del conferimento dell'incarico, e, quindi, prima dell'instaurazione del rapporto con la parte assistita o con il cliente, possa già porsi in una condizione di possibile conflitto con il fondamentale principio di indipendenza nell'assolvimento dell'incarico, in ragione della redazione di un preventivo.

In tal senso, va, tuttavia, rilevato che, per poter redigere un preventivo, il Professionista deve essere messo a conoscenza, quantomeno, degli elementi essenziali della vicenda i quali involgono necessariamente le ragioni di contrasto oggetto del contendere.

In effetti, l'insegnamento del C.N.F. in materia è costante nell'affermare che *"Il divieto di prestare attività professionale in conflitto di interessi anche solo potenziale (art. 24 cdf, già art. 37 codice previgente) risponde all'esigenza di conferire protezione e garanzia non solo al bene giuridico dell'indipendenza effettiva e dell'autonomia dell'avvocato ma, altresì, alla loro apparenza (in quanto l'apparire indipendenti è tanto importante quanto esserlo effettivamente), dovendosi in assoluto proteggere, tra gli altri, anche la dignità dell'esercizio professionale e l'affidamento della collettività sulla capacità degli avvocati di fare fronte ai doveri che l'alta funzione esercitata impone, quindi a tutela dell'immagine complessiva della categoria forense, in prospettiva ben più ampia rispetto ai confini di ogni specifica vicenda professionale"* (Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 160 del 25 luglio 2023).

Come noto, poi, il conflitto di interessi integra una fattispecie di pericolo e, pertanto, perché si verifichi l'illecito è irrilevante l'asserita mancanza di danno effettivo.

Sulla scorta di quanto sopra, questo Consiglio ritiene che l'Avvocato debba astenersi dall'assumere il nuovo incarico.

Corre, infine, l'obbligo di precisare che:

- fatti salvi i compiti e poteri del Consiglio dell'Ordine, tramite apposita Commissione, di verifica della compatibilità dell'iscrizione caso per caso, con la nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense "il potere disciplinare appartiene ai consigli distrettuali di disciplina forense" e dunque non rientra più tra i compiti e le prerogative del Consiglio dell'Ordine;
- ne consegue che i pareri in materia deontologica che gli iscritti richiedono al Consiglio dell'Ordine vengono da questo rilasciati in termini generali e non assumono né possono assumere, in eventuali procedimenti disciplinari, alcuna funzione orientativa né tantomeno vincolante del giudizio del Consiglio Distrettuale di Disciplina né rilevare quali esimente dell'iscritto sotto il profilo soggettivo;

- pertanto, è possibile che il Consiglio Distrettuale di Disciplina, nella sua autonoma valutazione di comportamenti concretamente tenuti, possa pervenire a conclusioni diverse da quelle fatte proprie dal Consiglio.

...OMISSIS...

*Il Consigliere Segretario*  
F.to Avv. Laura Di Tillio

*Il Presidente*  
F.to Avv. Federico Squartecchia